

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI, FINCATO, SEPPIA, BUONOCORE, CASATI**

*Presentata il 23 ottobre 1987*

### Riforma degli ordinamenti didattici universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IX legislatura dall'esame avviato nell'VIII Commissione permanente della Camera delle proposte di legge Ferri ed altri n. 442 « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Tesini ed altri n. 2497 « Norme sugli ordinamenti didattici universitari »; Fiandrotti ed altri n. 2573 « Legge-quadro sulle autonomie universitarie e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari », venne approvato il 14 gennaio 1987, in sede di Comitato ristretto, un testo unificato sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, per il quale il 15 gennaio 1987 fu richiesto il trasferimento alla sede legislativa.

Si ritiene ora opportuno, all'avvio della X legislatura, ripresentare questo testo che riguarda una materia la cui importanza ed urgenza di regolamentazione fu unanimemente riconosciuta nel dibattito che si svolse nella passata legislatura.

Il filo conduttore della proposta di legge, che si colloca sulla linea di sviluppo del processo riformistico avviato dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, tradotta poi nelle norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è nel rigoroso ancoraggio ai principi dell'autonomia universitaria, connotata non certo nel senso dell'estraneità ai problemi dello

sviluppo socio-economico del paese, che equivarrebbe ad un suo « aureo » isolamento, ma in quello del rifiuto di una piatta subordinazione ad esigenze di ordine economico e protuttivo, sia che vengano definite nel quadro di una pianificazione rigida (peraltro inaccettabile nelle sue estreme conseguenze totalizzanti, tipiche dei regimi burocratico-statalistici),

sia che emergano da una domanda spontanea del mercato del lavoro intellettuale, molto spesso effimera e settoriale.

È quindi alla responsabile capacità di autodecisione degli atenei che viene largamente rimessa la gestione dei processi innovativi ed è in questa luce che vanno visti i contenuti caratterizzanti della proposta.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## LIVELLI DEGLI STUDI UNIVERSITARI

## ART. 1.

(*Titoli universitari*).

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario;
- b) diploma di laurea;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca.

## ART. 2.

(*Diploma universitario*).

1. Il diploma universitario si consegue al termine di un corso di studi, di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, che ha il fine di fornire agli studenti la qualificazione necessaria per una professionalità di livello intermedio e di consentire l'apprendimento di fondamenti teorico-metodologici delle discipline oggetto dei corsi.

2. Il diploma universitario si consegue presso i corsi di laurea, e presso le scuole a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Per la prosecuzione degli studi nei corsi di laurea è demandato agli organi didattici dell'università il riconoscimento del *curriculum* compiuto nei corsi di diploma valido ai fini del conseguimento del titolo di laurea.

4. Agli iscritti ai corsi di laurea è consentito il passaggio ai corsi di diploma universitario; è demandata agli organi didattici dell'università la valutazione, ai fini del conseguimento del di-

ploma, del *curriculum* compiuto nel corso di laurea.

5. Ai corsi di studio per il conferimento dei diplomi universitari le università possono chiamare a collaborare enti ed organizzazioni esterni, appartenenti ad amministrazioni pubbliche e a settori economici e professionali interessati. La predetta collaborazione può realizzarsi attraverso l'organizzazione di cicli formativi presso le strutture produttive e la integrazione dell'attività didattica con corsi tenuti dai professori a contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### ART. 3.

*(Diploma di laurea).*

1. Il diploma universitario di laurea si consegue presso i corsi di laurea al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali e scientifici di livello superiore.

#### ART. 4.

*(Diploma di specializzazione).*

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, in corsi di durata non inferiore a due anni destinati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. I diplomi di specializzazione sono conferiti nelle scuole di specializzazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Per la collaborazione di enti ed organizzazioni esterni si applicano le norme di cui al comma 5 dell'articolo 2.

#### ART. 5.

*(Dottorato di ricerca).*

1. Il titolo di dottorato di ricerca si consegue a seguito dello svolgimento di

una attività di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea e ha valore puramente scientifico.

2. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie di ricerca e della formazione scientifica. Modalità e durata dei corsi sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Le università, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato, possono avvalersi della collaborazione di enti di ricerca e di organizzazioni esterne appartenenti ai settori interessati.

#### ART. 6.

*(Servizi didattici integrativi).*

1. Gli statuti delle università possono inoltre prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione all'università, per la scelta dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) collaborazioni con la scuola, le regioni e gli ordini professionali ai fini dell'attuazione di corsi post-secondari;

c) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ad altri concorsi pubblici;

d) corsi di educazione degli adulti e attività culturali e formative extramurali;

e) corsi di aggiornamento professionale.

2. Le università promuovono la collaborazione all'organizzazione di tali servizi di ordini e associazioni professionali, imprese, amministrazioni pubbliche interessate. Forme e contenuti della collaborazione, che può dar luogo anche alla costituzione di consorzi, sono definiti dagli statuti delle università. Il finanziamento dei servizi didattici integrativi di cui al presente articolo può essere anche assunto dai soggetti sopra indicati. In tal

caso il servizio didattico integrativo è sottoposto alle norme sui contratti o convenzioni in conto terzi.

## CAPO II.

### ORDINAMENTI DIDATTICI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

#### ART. 7.

*(Ordinamento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea).*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna università, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari, sono definiti:

- a) l'elenco dei diplomi universitari;
- b) l'elenco dei diplomi di laurea, da definire tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
- c) la durata dei corsi di diploma universitario e di laurea, nonché gli insegnamenti e le aree disciplinari da includere nei relativi *curricula*, anche al fine di realizzarne una riduzione e ricomposizione secondo criteri di omogeneità disciplinare;
- d) le affinità tra diplomi universitari e diplomi di laurea;
- e) la durata degli studi ulteriormente richiesta a coloro che hanno conseguito un diploma universitario per il conseguimento di un diploma di laurea affine.

2. Le singole università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopongono le rispettive proposte al comitato tecnico-scientifico interdisciplinare di cui all'articolo 8, che ne verifica la validità scientifica e professionale nonché la congruità in relazione alle strutture di cui l'università è dotata.



3. Il comitato, previa consultazione del CUN, del CNEL e degli ordini professionali competenti — che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta — si esprime, su ciascuna proposta, entro quattro mesi dalla ricezione.

4. Il comitato può rinviare la proposta all'università formulando rilievi ed osservazioni. Nei successivi trenta giorni l'università proponente modifica ovvero conferma l'originaria proposta su cui il comitato tecnico-scientifico interdisciplinare si esprime in via definitiva entro sessanta giorni.

5. Successivamente la proposta delle università e i relativi pareri sono trasmessi, a cura del comitato medesimo, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si esprimono entro trenta giorni.

6. Decorso tale termine, il Ministro della pubblica istruzione delibera, con proprio decreto, sulle proposte delle università. Modifiche ed integrazioni alle proposte delle università possono essere apportate dal Ministro della pubblica istruzione, previa acquisizione del parere dell'università interessata e del comitato tecnico-scientifico.

7. Alla integrazione e modifica dei decreti ministeriali, emanati ai sensi del comma 6, si procede, su proposta dell'università interessata, con la medesima procedura.

#### ART. 8.

##### *(Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare).*

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il comitato tecnico-scientifico interdisciplinare per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7.

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto di quindici membri, nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione tra i rappresentanti, al più alto livello scientifico e professionale, dei diversi settori

scientifici. Esso elegge nel suo seno il presidente ed è rinnovato ogni quattro anni.

3. Ai compiti di segreteria del comitato provvede un ufficio composto da impiegati del Ministero della pubblica istruzione posto alle dirette dipendenze del presidente del comitato.

#### ART. 9.

*(Organizzazione dell'autonomia didattica).*

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione al fuori corso, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati, in armonia con gli indirizzi scientifici e culturali di ciascuna università, dagli organi didattici e scientifici delle università.

#### ART. 10.

*(Docenti).*

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo, ordinari ed associati.

2. È altresì compito istituzionale dei docenti guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato degli organi didattici universitari.

## CAPO III.

AREE DISCIPLINARI DI  
INSEGNAMENTO E INQUADRAMENTO  
DEI PROFESSORI DI RUOLO

## ART. 11.

*(Aree disciplinari di insegnamento).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'articolo 7, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1.

## ART. 12.

*(Inquadramento dei professori di ruolo).*

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 11.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.